



Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

# Direttive per la concessione di aiuti finanziari

# Impressum

## **Titolo**

Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica  
Direttive per la concessione di aiuti finanziari

## **Editore**

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

## **Distribuzione**

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU  
Schwarztorstrasse 51, 3003 Berna  
[ebg@ebg.admin.ch](mailto:ebg@ebg.admin.ch)  
[www.ebg.admin.ch](http://www.ebg.admin.ch)

## **Informazioni sugli aiuti finanziari:**

[aiutifinanziari@ebg.admin.ch](mailto:aiutifinanziari@ebg.admin.ch), tel. 058 481 88 18

Le presenti direttive illustrano le condizioni per l'ottenimento di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (RS 311.039.7).

Le direttive vengono aggiornate periodicamente. La versione vigente è disponibile online (<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt.html>).

# Sommario

<b>1.</b>	<b>Obiettivo e scopo degli aiuti finanziari</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Gli aiuti finanziari in breve</b>	<b>5</b>
2.1	Orientamento fondamentale	5
2.2	Progetti e attività regolari	6
2.3	Portata delle misure	6
2.4	Obiettivi	7
2.5	Ammontare dei contributi	8
<b>3.</b>	<b>Condizioni e criteri</b>	<b>12</b>
3.1	Criteri della qualità dei contenuti	12
3.2	Criteri di qualità a livello formale	13
3.3	Misure che non possono essere sostenute	15
<b>4.</b>	<b>Presentazione di una richiesta e attuazione</b>	<b>17</b>
4.1	Presentazione di una richiesta	17
4.2	Decisione in merito alla richiesta	17
4.3	Cosa occorre considerare al momento dell'attuazione?	18
4.4	Richieste di informazioni	19
	<b>Allegato: Basi giuridiche</b>	<b>20</b>

## 1 Obiettivo e scopo degli aiuti finanziari

L'**ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica** (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)<sup>1</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, consente alla Confederazione, in base al Codice penale svizzero CP<sup>2</sup> di,

- adottare misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica,
- sostenere finanziariamente terzi che adottano misure in questo ambito,
- sostenere finanziariamente la collaborazione tra attori pubblici e privati.

La Confederazione può quindi sostenere con aiuti finanziari misure di terzi finalizzate a prevenire e combattere reati di violenza che sono rivolti contro le donne o sono commessi nel contesto domestico. Può inoltre promuovere la collaborazione e il coordinamento tra gli attori dell'ambito della prevenzione e della lotta contro questi reati di violenza.

La Confederazione sostiene progetti e attività regolari di enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera.

Fatta riserva dell'approvazione del rispettivo budget da parte del Parlamento, ogni anno viene stanziato un **credito quadro** di 3 milioni circa per la concessione di aiuti finanziari.

Le presenti **direttive** illustrano le condizioni per l'ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.

### **Violenza contro le donne e violenza domestica**

In linea di principio l'ordinanza disciplina i **reati di violenza** che in base al **Codice penale svizzero** sono rivolti contro le donne o sono commessi nell'ambito della violenza domestica. Vi rientrano segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata.<sup>3</sup> L'ordinanza si orienta quindi verso quelle forme di violenza che la Svizzera si è impegnata a prevenire e combattere anche attraverso la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> RS 311.039.7

<sup>2</sup> RS 311.0 Art. 386 cpv. 4

<sup>3</sup> RS 311.039.7 Art. 2

<sup>4</sup> RS 0.311.35 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

## 2 Gli aiuti finanziari in breve

### 2.1 Orientamento fondamentale

Gli aiuti finanziari possono essere richiesti per le seguenti misure:

#### Misure per la prevenzione di reati di violenza

L'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica si basa sull'**articolo 386 capoverso 4 del Codice penale svizzero CP**. In virtù di tale articolo, la Confederazione è autorizzata a prendere e promuovere misure per evitare i reati ai sensi della legislazione svizzera e prevenire la criminalità. Le misure adottate possono interessare la prevenzione primaria, secondaria oppure terziaria. È possibile sostenere misure a tutti questi tre livelli oppure misure che risultano dalla combinazione tra di essi.

#### Misure per il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione

Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche per sostenere misure per il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori privati e pubblici nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.

#### Forme di prevenzione della criminalità

La **prevenzione primaria** mira a contrastare le condizioni che determinano l'insorgere dei reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica concentrandosi sulle cause e sui fattori di rischio così come sui fattori di protezione. Scopo primario di questo primo livello di prevenzione è evitare i reati di violenza, attraverso la diffusione di conoscenze e informazioni ad esempio nell'ambito di campagne ed eventi formativi.

La **prevenzione secondaria** riguarda le situazioni a rischio e le situazioni di crisi. Con questo livello di prevenzione si cerca di individuare il prima possibile le situazioni che potrebbero sfociare in reati di violenza e di scongiurarle nonché di riconoscere e fermare tempestivamente la violenza, come avviene ad esempio nell'ambito della gestione delle minacce a livello cantonale.

La **prevenzione terziaria** si occupa di misure volte a impedire il ripetersi di un reato dopo che è stato perpetrato e ad arginare le conseguenze negative della violenza, ad esempio attraverso offerte e programmi rivolti specificamente a persone violente.

## 2.2 Progetti e attività regolari

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate per progetti e programmi<sup>5</sup> e per attività regolari di un'organizzazione.

### Progetti

Un progetto è un insieme di singoli campi d'attività svolto una volta sola per un periodo di tempo chiaramente definito. Con un progetto ci si prefigge di raggiungere un determinato obiettivo nel rispetto dei termini, delle attività e delle risorse previsti.

### Attività regolari di organizzazioni

Le attività regolari sono misure ricorrenti di un'organizzazione con obiettivi definiti, finalizzati alla continuità o all'ulteriore sviluppo.

Si tratta soprattutto di misure adottate da organizzazioni mantello o associazioni professionali nazionali, da organi intercantionali nonché da organizzazioni attive in tutta la Svizzera o in singole regioni linguistiche, i cui campi di attività, conformemente ai loro obiettivi, comprendono misure continue ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e che attraverso tali misure conseguono effetti a favore di un ampio pubblico.

## 2.3 Portata delle misure

Possono essere sostenute **misure a livello nazionale, di regione linguistica o intercantionale**. I progetti nazionali devono coprire l'intera Svizzera, quelli a livello di regione linguistica possono riguardare ad esempio tutta la Svizzera italiana, oppure tutta la Svizzera romanda, tutta la Svizzera tedesca o tutta quella romancia. E infine, le misure intercantionali devono coinvolgere almeno tre Cantoni.

Eccezionalmente, possono essere sostenuti una tantum anche progetti che si estendono a meno di tre Cantoni o a un Comune a condizione che soddisfino le condizioni dei cosiddetti **progetti con carattere di modello**. Si tratta di progetti innovativi che permettono di sperimentare e collaudare in una prospettiva nazionale nuove strategie e metodi tesi a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica in Svizzera.<sup>6</sup> I progetti cantonali o comunali con carattere di modello devono prevedere una valutazione esterna e l'informazione proattiva delle cerchie interessate ai fini della trasposizione dei risultati ad altre regioni. Un progetto cantonale o comunale con carattere di modello dev'essere inoltre concepito in modo che dopo aver beneficiato degli aiuti finanziari abbia delle reali prospettive di proseguire mediante autofinanziamento dell'ente promotore oppure mediante un sostegno cantonale o comunale.

---

<sup>5</sup> Per programmi s'intendono diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune. Un programma consiste dunque in diversi progetti dal contenuto affine e coordinati tra di loro, per i quali sono stati definiti diversi obiettivi intermedi. Di seguito per progetti e programmi sarà utilizzato per semplicità il termine «progetto».

<sup>6</sup> Per dimostrare che si tratta di un progetto innovativo con carattere di modello di interesse nazionale può essere prodotta ad esempio una lettera di raccomandazioni di organi intercantionali (conferenze cantonali, associazioni nazionali, organizzazioni mantello e associazioni professionali).

## 2.4 Obiettivi

Le misure possono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

### **Obiettivo: informazione, sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze**

Per «informazione, sensibilizzazione e trasferimento di conoscenze» si intendono attività che in base all'articolo 13 della Convenzione di Istanbul contribuiscono ad aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione e delle loro conseguenze, nonché della necessità di prevenirle. Ciò può avvenire sotto forma di programmi, campagne, mostre, eventi, pubblicazioni (in siti Internet, manuali, linee guida od opuscoli) nonché attraverso altri strumenti e media adeguati allo scopo e specifici ai diversi target.

### **Obiettivo: formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti**

Per «formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti» ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Istanbul si intende la necessità di trasmettere le conoscenze di base necessarie sulle diverse forme di violenza e sull'approccio professionale da adottare nel rispettivo ambito professionale, in particolare a specialisti che nell'ambito della loro attività entrano in contatto con vittime e autori di violenza contro le donne e di violenza domestica. Si tratta soprattutto di specialisti attivi nell'ambito della giustizia e del perseguimento penale, della salute, della socialità e della formazione.

### **Obiettivo: consulenza e ulteriore sviluppo di approcci nella consulenza**

Rientrano nella «consulenza» in particolare le attività svolte a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale che, a titolo complementare alle strutture ordinarie, contribuiscono a contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica fornendo informazioni e consulenze professionali a vittime o autori violenti. Gli aiuti finanziari possono essere concessi in particolare per la sperimentazione di nuovi approcci nella consulenza per forme di violenza o gruppi di vittime specifici e per l'ulteriore sviluppo qualitativo di offerte di consulenza già esistenti. Vanno chiarite e individuate le complementarità dell'offerta nonché le interfacce con le strutture ordinarie (aiuto alle vittime, autorità regionale di protezione degli adulti e dei minori, aiuto sociale, autorità della migrazione ecc.), al fine di escludere doppiioni. Non vengono finanziate prestazioni di consulenza già proposte dalle strutture ordinarie. Va infine verificato il coinvolgimento dei Cantoni nelle offerte.

### **Obiettivo: coordinamento e messa in rete**

Per «coordinamento e messa in rete» si intendono le attività che, ai sensi degli articoli 7 e 9 della Convenzione di Istanbul, contribuiscono a promuovere lo scambio di informazioni tra organizzazioni pubbliche e private attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in Svizzera.

### **Obiettivo: garanzia della qualità e valutazione**

Per «garanzia della qualità» si intendono le attività che concorrono ad assicurare, potenziare e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione della criminalità.

Per «valutazione» si intendono le attività tese a verificare l'utilità, l'adeguatezza e l'efficacia di misure di prevenzione della criminalità e ad estrapolarne delle raccomandazioni volte a svilupparle ulteriormente e a ottimizzarle.

### **Obiettivo: ricerca per la prevenzione della criminalità**

Per «ricerca» si intendono le attività che contribuiscono a raccogliere basi scientifiche per misure di prevenzione della criminalità (ad es. studi sui fattori di rischio e di protezione rispetto a singole forme di violenza, studi sulle recidive o studi sulla perpetuazione intergenerazionale della violenza domestica) nonché attività che concorrono a inquadrare, valutare e sviluppare sotto il profilo scientifico le misure di prevenzione della criminalità.

Nel **repertorio online** dell'UFU si trovano esempi di progetti ai quali sono stati concessi aiuti finanziari.

<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/unterstutzte-projekte-gewalt1.html>

## **2.5 Ammontare dei contributi**

### **Contributi massimi per progetti**

In base alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)<sup>7</sup> l'aiuto finanziario concesso per i progetti può ammontare al **massimo al 50 per cento** dei costi complessivi del progetto computati dall'UFU. Almeno il 50 per cento dei costi complessivi computati deve essere finanziato mediante prestazioni proprie dell'ente promotore e fondi di terzi. Costi, prestazioni proprie e fondi di terzi devono figurare nel preventivo.

Gli aiuti finanziari vengono concessi per spese insorte a partire dal momento della decisione dell'UFU. Costi di concezione e pianificazione sostenuti in precedenza non vengono rimborsati. Possono tuttavia essere riportati nel preventivo tra le prestazioni proprie dell'ente.

### **Contributi massimi per le attività regolari di organizzazioni**

In base alla legge sui sussidi l'aiuto finanziario concesso per le attività regolari può ammontare **al massimo al 25 per cento** dei costi complessivi di tali misure computati dall'UFU. Almeno il 75 per cento dei costi complessivi di queste misure deve essere finanziato mediante prestazioni proprie dell'organizzazione e fondi di terzi. Costi, prestazioni proprie e fondi di terzi devono figurare nel preventivo.

---

<sup>7</sup> RS 616.1



## **Computo dei costi, prestazioni proprie e fondi di terzi**

### *Costi complessivi computabili*

I costi complessivi del progetto comprendono tutti i costi per l'intera durata del progetto. Vi rientrano i costi per il personale impiegato dall'ente promotore con l'incarico di collaborare al progetto, i costi per i mandati esterni (grafica, valutazione ecc.), i costi per il materiale e l'attrezzatura nonché i costi infrastrutturali sostenuti dall'ente promotore (locali, computer ecc.). L'UFU determina i costi complessivi computabili basandosi sia sul preventivo inoltrato sia sui conti annuali dell'ente promotore.

### *Prestazioni proprie*

L'ente promotore è tenuto a partecipare finanziariamente ai costi complessivi di un progetto o di un'attività regolare. Queste cosiddette prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di ore di lavoro remunerate, materiale, infrastruttura o denaro. I costi di concezione e pianificazione possono essere fatti valere come prestazioni proprie fino a un massimo di sei mesi prima della presentazione ufficiale.

Prestazioni (lavorative) non remunerate, cioè che non figurano nel conto annuale, possono essere computate come prestazioni proprie fino a una quota massima fissata dall'UFU. Se viene effettuato del lavoro non remunerato e lo stesso è conteggiato come prestazione propria nel preventivo, si tratta di prestazioni lavorative che devono essere registrate dettagliatamente durante l'attuazione e riferite all'UFU.

### *Fondi di terzi*

L'ente promotore deve inoltre cercare attivamente finanziamenti da parte di terzi, ad esempio Cantoni, Comuni, fondazioni, organizzazioni di pubblica utilità ecc. e documentare quanto intrapreso.

## **Durata massima del contributo per richiesta**

Le richieste possono essere presentate per una durata massima di quattro anni.

Esiste la possibilità di presentare un'ulteriore domanda per il prolungamento o lo sviluppo di progetti.

Le organizzazioni che offrono attività regolari possono ripetere la presentazione della richiesta.

Aiuti finanziari per misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

### **Altri aiuti finanziari della Confederazione per la prevenzione della criminalità**

In base all'articolo 386 CP la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la prevenzione della criminalità in vari ambiti tematici.

#### **Attenzione:**

Se la misura prevista, in base ai suoi principali obiettivi può essere attribuita a uno dei seguenti ambiti tematici deve essere presentata una **richiesta presso il relativo servizio federale**.

Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione secondo la stessa base legale – qui l'articolo 386 CP – **non possono superare** cumulativamente **il 50 per cento dei costi complessivi** di un progetto.

#### **Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS<sup>8</sup>**

##### *Aiuti finanziari per la protezione dei fanciulli*

La Confederazione subsidia organizzazioni che si impegnano a livello nazionale per la prevenzione del maltrattamento sui minori e della negligenza familiare.

##### *Aiuti finanziari e diritti del fanciullo*

Con il credito «diritti del fanciullo» la Confederazione si impegna a far conoscere la Convenzione ONU dei diritti del fanciullo e a garantirne il coordinamento della sua attuazione in Svizzera. La Confederazione può finanziare attività regolari di organizzazioni senza scopo di lucro attive in tutta la Svizzera o nelle singole regioni linguistiche nell'ambito tematico dei diritti dell'infanzia.

[https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz\\_kinderrechte.html](https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html)

#### **Servizio per la lotta al razzismo<sup>9</sup>**

##### *Aiuti finanziari per la lotta al razzismo*

La Confederazione si impegna per un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a lungo termine contro il razzismo e a favore dei diritti umani e può accordare il proprio sostegno finanziario a progetti in questo ambito.

[www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/aiuti-finanziari.html](http://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/aiuti-finanziari.html)

#### **Ufficio federale di polizia fedpol**

##### *Aiuti finanziari per il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani<sup>10</sup>:*

La Confederazione si impegna a favore di un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a lungo termine contro la tratta di esseri umani e sostiene in questo ambito sia singoli progetti sia organizzazioni che propongono misure regolari.

<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh.html>

<sup>8</sup> RS 311.039.1 Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

<sup>9</sup> RS 151.21 Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

<sup>10</sup> RS 311.039.3 Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

*Aiuti finanziari per misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione<sup>11</sup>:*

La Confederazione può sostenere finanziariamente misure di organizzazioni private o pubbliche che sensibilizzano le persone attive nella prostituzione su forme specifiche di criminalità e indicano loro come proteggersi e dove trovare aiuto.

<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh/prostitution.html>

*Aiuti finanziari per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento<sup>12</sup>:*

Nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento la Confederazione può sostenere con un programma di incentivazione progetti e programmi di Cantoni, Comuni, Città e della società civile che propongono misure il cui scopo è prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le sue forme.

<https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-radikalisierung/programma-incentivazione.html>

*Aiuti finanziari per misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione<sup>13</sup>:*

La Confederazione può sostenere finanziariamente progetti di organizzazioni private o pubbliche che contribuiscono ad accrescere la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione. In concreto si può trattare di forme di protezione di natura edile, tecnica o formativa o legate alla sensibilizzazione.

<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/terrorismus/terrorismus-aktuelle-lage/finanzhilfe.html>

---

<sup>11</sup> RS 311.039.4 Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

<sup>12</sup> RS 311.039.5 Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

<sup>13</sup> RS 311.039.6 Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione

## **3 Condizioni e criteri**

### **3.1 Criteri della qualità dei contenuti**

#### **Obiettivo principale: prevenzione della violenza**

Possono essere sostenute attraverso gli aiuti finanziari soltanto le misure il cui obiettivo principale è la prevenzione della violenza nei confronti delle donne o della violenza domestica. Le misure devono inoltre essere finalizzate quanto più direttamente ed esplicitamente possibile a evitare o ridurre i reati di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Le misure possono interessare la prevenzione primaria, secondaria o terziaria oppure una combinazione tra di esse.

#### **Bisogno comprovato**

Sono cofinanziati unicamente i progetti che rispondono a un bisogno comprovato, da motivare nella richiesta.

Nel caso di progetti che perseguono prevalentemente il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori attivi in questo ambito occorre stabilire dapprima i contatti con le organizzazioni corrispondenti. Già nella richiesta occorre dimostrare che le organizzazioni coinvolte considerano necessaria e opportuna la struttura di coordinamento e assicurano la loro partecipazione regolare.

#### **Ampio impatto sovraindividuale**

Le misure devono conseguire il maggiore impatto possibile. Oltre che con un approccio a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale è possibile incrementare l'impatto anche collaborando con altre organizzazioni e coinvolgendo un numero importante di attori di rilievo. L'impatto può inoltre essere ulteriormente potenziato e reso sostenibile con misure che si integrano a processi e strutture esistenti (ad es. introduzione di piani di consulenza per forme di violenza o gruppi di vittime specifici, integrazione di moduli di formazione e perfezionamento nelle formazioni specializzate).

## **3.2 Criteri di qualità a livello formale**

### **Basi giuridiche**

Le richieste di aiuti finanziari devono soddisfare le basi legali, costituite dall'articolo 386 del Codice penale svizzero. La concessione di aiuti finanziari è disciplinata dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Sono inoltre applicabili le disposizioni della legge sui sussidi. Maggiori informazioni sulle basi giuridiche figurano nell'allegato.

Non sussiste alcun diritto all'ottenimento degli aiuti finanziari ai sensi dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

### **Forma giuridica dei richiedenti**

Possono essere concessi aiuti finanziari unicamente a progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera.

I progetti possono essere presentati da una singola organizzazione o da più organizzazioni in qualità di ente promotore. Le richieste di sostegno di attività regolari possono essere presentate unicamente da una singola organizzazione.

Società anonime (SA) e società a garanzia limitata (Sagl) non hanno accesso agli aiuti finanziari, a meno che l'amministrazione fiscale cantonale non le abbia esentate dal pagamento delle imposte poiché perseguono uno scopo di utilità pubblica.

Le persone naturali e le ditte individuali non hanno alcun diritto agli aiuti finanziari.

### **Enti promotori e organizzazioni qualificati**

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari detengono la responsabilità globale per la realizzazione delle misure. Loro e i loro collaboratori dispongono delle qualifiche necessarie a garantire l'esecuzione professionale delle rispettive funzioni. Le qualifiche professionali dei collaboratori sono menzionate nella richiesta.

### **Vigilanza e gestione**

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari fungono da organo strategico di conduzione e di vigilanza. Sono in particolare responsabili della gestione complessiva dell'attuazione delle misure, della gestione finanziaria e della conduzione del personale, della gestione dei rischi nonché del controllo e della valutazione. Per le associazioni, questi compiti competono al comitato direttivo.

L'organo direttivo dell'ente promotore o dell'organizzazione è formato da almeno cinque membri indipendenti tra loro. L'organo direttivo superiore e la direzione operativa sono indipendenti per quanto riguarda il personale (nessuna doppia funzione strategico-operativa).

A titolo di orientamento per un'accurata vigilanza e gestione di organizzazioni non governative ci si può riferire alle linee guida in materia di Good Governance della fondazione ZEWO.<sup>14</sup> Una certificazione ZEWO o l'avvio di una procedura di certificazione ZEWO equivalgono formalmente a un marchio di qualità.

### **Efficacia ed efficienza nell'attuazione**

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari è responsabile di un'attuazione della misura il più possibile efficace ed efficiente. Lo sforzo profuso per conseguire gli obiettivi e i risultati ottenuti devono essere proporzionati. In tal senso è importante che le misure siano concepite in base alle conoscenze preesistenti tenendo conto delle esperienze maturate nell'ambito di misure già attuate o in corso di attuazione, anche da parte di altre organizzazioni. A tale scopo ci si può riferire anche al repertorio online dell'UFU, nel quale sono registrati i progetti che hanno beneficiato di aiuti finanziari.

### **Comunicazione professionale e protezione dei dati**

L'ente promotore che realizza un progetto o l'organizzazione che svolge attività regolari garantisce una comunicazione professionale tra tutte le parti coinvolte. Tale comunicazione deve essere caratterizzata da obiettività, cordialità, rispetto e da un atteggiamento distensivo in situazioni conflittuali. Le sue basi vanno ancorate preferibilmente in una strategia di comunicazione nonché in un codice di condotta per tutti i dipendenti.

L'ente promotore garantisce inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati nel proprio ambito di attività. Nella richiesta occorre precisare se sono trattati dati personali degni di particolare protezione.

### **Informazione e accesso a servizi e prodotti**

L'ente promotore o l'organizzazione devono contribuire proattivamente alla promozione e alla diffusione delle misure, prendendo in particolare contatto con organizzazioni mantello e associazioni professionali interessate.

I servizi e i prodotti sviluppati con il sostegno di aiuti finanziari devono essere messi a disposizione senza limitazioni a titolo gratuito oppure a un prezzo ragionevole.

### **Continuità**

Tutte le misure dovrebbero essere concepite in modo da garantire il proseguimento delle attività oppure un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di erogazione degli aiuti finanziari, ad esempio inglobando le misure in compiti ordinari dell'ente promotore e autofinanziati dallo stesso oppure intavolando già durante lo svolgimento del progetto trattative con finanziatori pubblici e privati in vista di un sostegno futuro.

---

<sup>14</sup> [www.zewo.ch](http://www.zewo.ch)

### 3.3 Misure che non possono essere sostenute

Conformemente alle basi giuridiche non possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti misure:

- In virtù del principio di sussidiarietà o della vigente ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni, i compiti *permanenti* legati alla prevenzione alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che rientrano nella competenza di Cantoni o Comuni, non possono essere sostenuti con aiuti finanziari. È il caso ad esempio della consulenza e del sostegno alle vittime secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)<sup>15</sup> o dell'apertura e gestione di case rifugio cantonali e comunali per le vittime di violenza. Con gli aiuti finanziari non è possibile nemmeno garantire il sostegno di compiti *permanenti* cantonali e comunali nell'ambito della gestione delle minacce, del perseguimento penale o dell'istituzione e della gestione di offerte per il sostegno e la consulenza di autori di violenza.<sup>16</sup>
- Progetti cantonali e comunali che non hanno carattere di modello di interesse nazionale, a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Misure finalizzate alla prevenzione della criminalità, che si rivolgono a una forma di violenza e/o a un target non coperti dall'ordinanza (ad es. violenza contro gli uomini nello spazio pubblico, teppismo negli stadi ecc.).
- Misure per cui la prevenzione della violenza non rappresenta un obiettivo esplicito o rappresenta unicamente un obiettivo secondario.
- Misure che contribuiscono solo indirettamente alla prevenzione di reati o per le quali la prevenzione rappresenta unicamente un possibile effetto secondario.
- Misure la cui utilità si limita ad attori locali e/o a pochi singoli e che non hanno carattere di modello.
- Misure il cui contenuto riguarda la prevenzione della violenza nei confronti delle donne o della violenza domestica all'estero.
- Misure il cui scopo principale è costituito da attività politiche in senso stretto (influenzare i processi politici o i responsabili delle decisioni a livello politico),
- Tesi o lavori di diploma di singole persone.
- Singole manifestazioni – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.

---

<sup>15</sup> RS 312.5

<sup>16</sup> Si veda anche il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza, pagg. 5 e 7 (cfr. allegato)

- Singole pubblicazioni o prodotti mediatici - a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Sostegno di organi di coordinamento cantonali o comunali – a meno che non siano parte di una misura di più ampia portata a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale.
- Misure di organizzazioni che dispongono di un importante patrimonio.
- Progetti che al momento della decisione si trovano in una fase molto avanzata, sono già conclusi o possono essere realizzati anche senza aiuti finanziari.



## 4 Presentazione di una richiesta e attuazione

### 4.1 Presentazione di una richiesta

La presentazione di una richiesta avviene attraverso i rispettivi formulari:

- **Formulario per richieste relative a progetti**  
<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html>
- **Formulario per richieste relative ad attività regolari di organizzazioni**  
<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html>

I formulari per le richieste devono essere compilati in ogni loro parte e contenere tutte le informazioni necessarie a comprendere e valutare la richiesta. Essi riportano l'elenco degli allegati da fornire.

Le richieste per gli aiuti finanziari possono essere presentate due volte all'anno, rispettivamente:

- **il 31 gennaio**
- **il 31 agosto.**

### 4.2 Decisione in merito alla richiesta

#### **Responsabilità per la valutazione e la decisione**

L'UFU è responsabile della valutazione delle richieste e della decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari. Per la valutazione l'UFU può avvalersi di ulteriori pareri della Confederazione e dei Cantoni, di servizi specializzati e di specialisti e può inoltre richiedere perizie esterne. L'UFU può anche rinviare le richieste al mittente affinché le completi.

#### **Durata della procedura decisionale**

La decisione dell'UFU viene notificata di regola entro quattro mesi dallo scadere del termine per presentare le richieste, al più tardi rispettivamente entro il 31 maggio e il 31 dicembre.

#### **Decisioni sui progetti**

Gli aiuti finanziari ai progetti vengono concessi mediante decisione formale. Una decisione formale positiva menziona l'ammontare degli aiuti finanziari concessi e altre informazioni (modalità di pagamento delle rate, scadenze per la presentazione dei rapporti ecc.). Una decisione formale negativa comprende la motivazione del rifiuto della richiesta e indica inoltre i rimedi giuridici per la procedura di ricorso.

## **Decisioni sulle attività regolari di organizzazioni**

Il sostegno di organizzazioni per l'attuazione di attività regolari viene concesso mediante un contratto di prestazioni. Un rifiuto della richiesta avviene con una decisione formale che comprende una motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici per la procedura di ricorso.

## **Oneri e condizioni**

L'UFU può subordinare la decisione formale o il contratto di prestazioni a oneri o condizioni. Può ad esempio vincolare il versamento degli aiuti finanziari al coordinamento con altre misure, alla collaborazione con altri attori, al ricorso a specialisti oppure allo svolgimento di una valutazione.

## **4.3 Cosa occorre considerare al momento dell'attuazione?**

### **Versamento degli aiuti finanziari concessi**

L'importo concesso viene versato a rate. Il versamento degli aiuti finanziari tiene conto delle spese effettive per le misure registrate nel conteggio finale.

Un importo di almeno il 20 per cento del sostegno finanziario accordato viene versato solo dopo che è stato inoltrato e approvato il rapporto finale comprensivo del conteggio finale.

Il versamento dell'importo concesso è subordinato all'approvazione da parte del Parlamento del credito annuale per gli aiuti finanziari nei termini richiesti. Se i fondi messi a disposizione sono inferiori, gli aiuti finanziari concessi possono essere ridotti con effetto retroattivo.

### **Attuazione della misura conformemente alla richiesta**

La misura deve essere realizzata come presentata nella richiesta. Nel caso di modifiche è necessario ottenere il previo consenso dell'UFU. Anche difficoltà o problemi inattesi devono essere segnalati immediatamente all'UFU.

### **Rispetto degli oneri**

Gli oneri, vale a dire le condizioni, stabiliti nella decisione formale o nel contratto di prestazioni devono essere imperativamente rispettati.

### **Informazione regolare dell'UFU**

L'UFU richiede di essere informato periodicamente mediante rapporti intermedi sulle principali attività, gli sviluppi e i risultati. All'UFU devono essere inoltre inviati tutti i materiali prodotti nell'ambito delle misure nonché i rapporti annuali dell'ente promotore o dell'organizzazione.

### **Menzione del sostegno tramite aiuti finanziari (logo)**

Il sostegno accordato a un progetto per mezzo degli aiuti finanziari deve essere obbligatoriamente menzionato in tutte le sue pubblicazioni e in tutti i suoi prodotti. Per maggiori informazioni al riguardo e per una panoramica dei loghi dell'UFU si rimanda all'indirizzo:

<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html>.

### **Rapporto e conteggio finali**

Al più tardi dopo tre mesi dalla fine del progetto oppure dalla fine del periodo per cui è stato concesso il sostegno devono essere inviati all'UFU il rapporto finale e il conteggio finale. I relativi formulari sono disponibili online (<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html>). L'UFU verifica il rapporto finale e il conteggio finale. Una volta approvati, può essere versata la rata finale di almeno il 20 per cento degli aiuti finanziari.

### **Mancato rispetto delle condizioni**

Se durante la realizzazione delle misure gli oneri e le condizioni non vengono rispettati, ad esempio non viene richiesta l'approvazione dell'UFU prima di una modifica del progetto o non viene rispettato l'obbligo di informare, possono essere ridotti gli aiuti finanziari o può essere interrotto il sostegno.

## **4.4 Richieste di informazioni**

Le domande sugli aiuti finanziari e sulla presentazione delle richieste possono essere poste telefonicamente, per e-mail oppure nell'ambito di un colloquio con l'UFU.

Questi chiarimenti preliminari, anche se giuridicamente non vincolanti, consentono di ottenere importanti informazioni sulla presentazione di una richiesta.

Contatto: [aiutifinanziari@ebg.admin.ch](mailto:aiutifinanziari@ebg.admin.ch), Tel. 058 481 88 18

Sito Internet: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt.html>

## **Allegato: Basi giuridiche**

### **Codice penale svizzero (CP)**

(RS 311.0, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19370083/index.html>)

L'articolo 386 del Codice penale svizzero costituisce la base per gli aiuti finanziari.

#### **Art. 386 1. Misure preventive**

##### 1. Misure preventive

1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

### **Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)**

(RS 311.039.7, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20190428/index.html> )

L'ordinanza è stata emanata dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale e in conformità con la Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'ordinanza disciplina l'attuazione di misure della Confederazione per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica nonché per la promozione della collaborazione e del coordinamento in quest'ambito tra attori pubblici e privati. Regolamenta inoltre la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure di terzi in questo ambito.

### **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)**

(<https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/ordinanza-contro-la-violenza.html>)

Il rapporto esplicativo illustra e spiega nel dettaglio i contenuti dell'ordinanza.

Aiuti finanziari per misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

### **Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)**

(RS 616.1, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900241/index.html>)

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità disciplina le condizioni generali per la concessione di sussidi federali.

### **Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)**

(RS 172.021, [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969/737\\_757\\_755/it\\_nonché](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969/737_757_755/it_nonché)  
RS 173.32, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010206/index.html>)

La legge federale sulla procedura amministrativa e la legge sul tribunale amministrativo federale disciplinano la procedura di ricorso.

### **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)**

(RS 0.311.35, [www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162518/index.html](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162518/index.html))

Il 1° aprile 2018 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione di Istanbul costituisce il più completo accordo internazionale dedicato alla lotta contro questa forma di violazioni dei diritti umani. Le pietre miliari della Convenzione sono gli ambiti prevenzione della violenza, protezione delle vittime, perseguimento penale nonché il suo approccio globale e coordinato (politiche integrate).